SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Università dell'Insubria di Varese

CIRCOLARI

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

99A2663-99A2664

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 febbraio 1999, n. **88.**

Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 658 del 5 giugno 1997);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto concernenti i criteri e le modalità per il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee, di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, ed allegato *A*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 191

ALLEGATO *A*

NORME CONCERNENTI I CRITERI E LE MODALITÀ PER IL CONTROLLO DELL'IDONEITÀ FISICA E PSICO-ATTITUDINALE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA, METROPOLITANE, TRAMVIE ED IMPIANTI ASSIMILABILI, FILOVIE ED AUTOLINEE.

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

1. *Generalità.*

1. Le presenti norme stabiliscono i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, nonché alle filovie ed autolinee.

2. Agli effetti dei requisiti fisici speciali riguardanti la vista, l'udito, la statura, richiesti per l'ammissione in servizio, la revisione, l'abilitazione, l'assegnazione a nuove funzioni ed il passaggio di profilo professionale, i candidati sono distinti in tre gruppi per quanto riguarda l'ammissione in servizio ed in cinque gruppi per quanto riguarda la revisione, come previsto dalle relative tabelle.

3. Se le singole aziende, in considerazione di particolari ed obiettive esigenze dell'esercizio, debitamente accertate, ritengono necessario adottare per gli agenti da adibire a mansioni interessanti il movimento e la sicurezza dell'esercizio, requisiti più rigorsi di quelli stabiliti nelle tabelle allegate, le relative norme devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri.

2. *Visite per l'ammissione in servizio.*

1. Per l'ammissione in servizio, sia nella categoria di ruolo sia in quella non di ruolo, per qualunque titolo e modalità di assunzione, è necessario il possesso da parte dei candidati di sana e robusta costituzione, dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare le mansioni inerenti al posto a cui aspirano, nonché dei requisiti fisici speciali prescritti per l'ammissione in servizio con riferimento al profilo relativo al posto medesimo.

2. I requisiti fisici speciali richiesti ai candidati che hanno compiuto il quarantesimo anno di età sono quelli indicati per le visite di revisione di cui al successivo art. 3.

3. Le visite mediche da praticare a dipendenti non di ruolo vanno effettuate con i criteri dell'ammissione.

4. In caso di ammissione in servizio di personale con profilo non indicato nella tabella, si procede alla visita adottando i criteri indicati per il profilo professionale assimilabile.

5. Sono giudicati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, possono trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio.

6. Gli agenti da adibire alla guida di autobus di linea, di filobus e di automezzi aziendali diversi dalle autovetture sono sottoposti, se non sono disponibili analoghi accertamenti effettuati di recente presso strutture pubbliche, ad esami radiografici del rachide in varie proiezioni. Sono dichiarati non idonei alle predette mansioni di autista coloro che presentano, soprattutto a carico dei vari elementi della colonna vertebrale, malformazioni, deviazioni, fatti infiammatori o degenerativi, trasformabili col tempo, e sotto lo stimolo di sollecitazioni meccaniche, in veri e propri fatti morbosi invalidanti.

3. *Visite per revisione.*

1. Le visite per revisione si effettuano per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti già in servizio, sia di ruolo che non di ruolo, sono in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni inerenti al profilo di cui sono rivestiti. In queste visite, per quanto riguarda i requisiti speciali, sono richiesti quelli relativi alla revisione.

2. Nel caso in cui i criteri della revisione sono adottati, a norma del precedente art. 2, comma 2, o di altre disposizioni particolari, anche per le visite di ammissione, il requisito della statura resta quello previsto per l'ammissione.

3. A visita di revisione sono sottoposti i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni fisiche, psichiche od attitudinali, o quando hanno sofferto malattie o traumi tali da far ritenere possibile la presenza di postumi che costituiscono pregiudizio nell'espletamento delle mansioni inerenti al profilo rivestito.

4. Sono, inoltre, sottoposti a visita di revisione al compimento del 30º, del 35º, del 40º, del 45º, del 48º, del 51º, ed al compimento di ogni biennio successivo al 51º anno, tutti i dipendenti che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40º anno di età con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa.

5. Per il personale addetto alla guida di autoveicoli e filoveicoli in servizio pubblico, le visite di revisione sono effettuate da una delle strutture previste al successivo art. 6 delle presenti norme, con le cadenze previste dal comma precedente fino al 45º anno di età e con cadenza biennale a decorrere da quest'ultimo; i requisiti fisici speciali richiesti sono quelli previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

4. *Dipendenti in minorate condizioni fisiche.*

1. I dipendenti che, alla visita di revisione non vengono trovati in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 3, possono essere giudicati ancora idonei, in relazione alla disponibilità dei posti, a mansioni di altro profilo ritenute compatibili con le minorate condizioni fisiche e possono essere eventualmente autorizzati all'uso di apparecchi protesici e correttivi ritenuti adatti. L'accertamento ai fini della utilizzazione in mansioni di altro profilo è di competenza di una delle strutture di cui al successivo art. 6, comma 1, a seguito delle indicazioni fornite dall'azienda in relazione alla disponibilità dei posti.

5. *Visite per abilitazione od assegnazione a nuove funzioni o profili.*

1. I dipendenti da abilitare o da assegnare a funzioni o profili per i quali sono richiesti requisiti superiori sono sottoposti ad apposita visita da effettuare con i criteri della revisione relativi alla nuova funzione da assumere.

2. Si procede sempre a tale visita per i dipendenti da abilitare alle funzioni proprie del personale di macchina, o di guida di mezzi in servizio pubblico.

3. Non si procede a nuova visita per il passaggio da una funzione o qualifica ad un'altra per la quale sono richiesti requisiti identici od inferiori, salvo che per i dipendenti da abilitare alle funzioni di macchinista o di conducente di mezzi in servizio pubblico, per i quali viene sempre praticata la visita con i criteri suindicati.

6. *Competenza ad effettuare le visite e ad adottare i provvedimenti di inidoneità.*

1. Le visite di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vanno eseguite prioritariamente a cura della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche.

2. All'occorrenza e qualora tecnicamente possibile, le visite medesime possono essere effettuate a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando tutte le modalità e prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneità completa alle mansioni proprie della qualifica rivestita sono effettuate dai medesimi organi di cui ai precedenti commi 1 e 2. A seguito di tale giudizio l'azienda adotta i provvedimenti di competenza.

4. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneità completa a qualsiasi mansione sono effettuate dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre sanitari.

5. L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita di cui al comma 3, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici. In sede di tale giudizio l'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.

PARTE SECONDA

REQUISITI FISICI SPECIALI DI AMMISSIONE E DI REVISIONE

Tabella dei requisiti fisici speciali di ammissione

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nelle visite di ammissione in servizio, i candidati all'assunzione nei profili professionali dei gruppi 1 e 2, che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva indicata in tabella, sono giudicati idonei soltanto se detta acutezza visiva viene raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste dalla tabella stessa, quando l'uso delle lenti è consentito.

2. Il senso cromatico è da considerare «soddisfacente» quando risulta accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno o per mezzo di fanali colorati in ambiente oscuro.

3. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva sono effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione) ovvero a mezzo di equivalente accertamento audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.

4. Per tutti i profili dell'esercizio è richiesto il senso stereoscopico normale.

5. Il personale da assumere nei profili professionali dei gruppi 1 e 2, nonché quello che deve conseguire l'abilitazione al servizio movimento ed alla condotta di mezzi in servizio pubblico, è sottoposto ad esame psico-attitudinale da eseguirsi secondo le disposizioni e le modalità in vigore presso la direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.

TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI AMMISSIONE

GRUPPO 1

QUALIFICHE		VISTA				Percezione uditiva	Statura minima
N.O.	Denominazione	Acutezza visiva - Grado	Acutezza visiva - Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico		
1	Macchinista	10/10 in ciascun occhio	+1D/–2D lenti sferiche max differenza 2D. Lenti cilindriche ammesse se efficaci e tollerate con gli stessi limiti diottrici	normale	normale	Voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio + audiometria	1,55
2	Conducente di linea	»	»	»	»	»	—
3	Conduttore	»	»	»	»	»	1,60
4	Addetto manovra e scambi	»	non ammessa	»	»	»	—
5	Operaio qualificato *(a)*	»	»	»	»	»	—
6	Operaio generico *(a)*	»	»	»	»	»	—
7	Manovale *(a)*	»	»	»	»	»	—
8	Cantoniere	»	»	»	»	»	—

(a) Se da utilizzare esclusivamente in mansioni inerenti la manutenzione del materiale rotabile è ammessa la correzione con lenti come al punto 1.

GRUPPO 2

QUALIFICHE		VISTA				Percezione uditiva	Statura minima
N.O.	Denominazione	Acutezza visiva - Grado	Acutezza visiva - Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico		
1	Addetto di stazione e gestione	10/10 in ciascun occhio	Lenti sferiche di valore massimo +4D/–5D purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore a 3D. Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo sole o associate purché la correzione sia efficace e tollerata	normale	normale	Voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio	1,55
2	Capo tecnico	»	»	»	»	»	—

GRUPPO 3

QUALIFICHE		VISTA				Percezione uditiva	Statura minima
N.O.	Denominazione	Acutezza visiva - Grado	Acutezza visiva - Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico		
1	Personale adibito a mansioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio *(b)*	14/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio che vede meno	Lenti sferiche di valore massimo +4D/–5D purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore a 3D. Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo sole o associate purché la correzione sia efficace e tollerata	normale	soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio	—

(b) È ammesso l'uso di lenti a contatto in alternativa ai normali occhiali, purché la correzione sia possibile con lenti tradizionali e previo parere favorevole della competente struttura sanitaria.

Tabella dei requisiti fisici speciali di revisione

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Per tutti i dipendenti che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva prevista in occasione delle visite di revisione è prescritto, durante il servizio, l'uso costante di occhiali con montatura fissa a staffa muniti di lenti riconosciute adatte dai sanitari dalla direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.

2. I dipendenti del gruppo 2 (revisione) sono tenuti ad avere sempre di riserva un altro identico paio di occhiali.

3. Ai dipendenti che rivestono profili professionali ad indirizzo amministrativo è consentito l'uso di lenti a contatto.

4. Il senso cromatico è da considerare «soddisfacente» quando risulta accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno o per mezzo di fanali colorati in ambiente oscuro.

5. Il personale, anche se addetto all'esercizio, può usare alla revisione una lente a contatto nell'occhio con ridotta acutezza visiva se raggiunge il limite di 10/10 nell'occhio sano senza correzioni e complessivamente il limite di vista previsto per il profilo che riveste, previo parere favorevole della struttura sanitaria.

6. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva sono effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione) ovvero a mezzo di equivalente accertamento audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.

7. Per tutti i profili dell'esercizio è richiesto il senso stereoscopico normale.

TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI REVISIONE

GRUPPO 1

QUALIFICHE		VISTA				Percezione uditiva	Statura minima
		Acutezza visiva		Campo visivo	Senso cromatico		
N.O.	Denominazione	Grado	Correzioni ammesse				
1	Addetto manovra e scambi	10/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio che vede meno	—	normale	soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall'orecchio che sente meno	—
2	Capo manovra	»	»	»	»	»	—

GRUPPO 2

QUALIFICHE		VISTA				Percezione uditiva	Statura minima
		Acutezza visiva		Campo visivo	Senso cromatico		
N.O.	Denominazione	Grado	Correzioni ammesse				
1	Capo impianto (trazione e/o officina)	12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio che vede meno	Lenti sferiche di valore massimo +4D ovvero −5D (purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 D). Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo sole od associate purché la correzione sia efficace e tollerata	normale	soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall'orecchio che sente meno	—
2	Ispettore movimento trazione	»	»	»	normale	»	—
3	Addetto gestione personale trazione	»	»	»	»	»	1,55
4	Macchinista	»	»	»	»	»	1,55
5	Capo treno	»	»	»	soddisfacente	»	1,60
6	Conduttore	»	»	»	»	»	1,60
7	Capo tecnico	»	»	»	»	»	—
8	Capo operai *(a)*	»	»	»	»	»	—
9	Operaio tecnico *(a)*	»	»	»	»	»	—
10	Capo squadra operai *(a)*	»	»	»	»	»	—
11	Operaio qualificato *(a)*	»	»	»	»	»	—
12	Coordinatore di manuten.	»	»	»	»	»	—
13	Addetto armamento	»	»	»	»	»	—
14	Cantoniere	»	»	»	»	»	—
15	Operaio generico *(a)*	»	»	»	»	»	—
16	Capo squadra manovali *(a)*	»	»	»	»	»	—
17	Addetto manutenzione *(a)*	»	»	»	»	»	—
18	Manovale *(a)*	»	»	»	»	»	—

(a) Se utilizzato esclusivamente in mansioni inerenti la sola manutenzione del materiale rotabile requisiti del gruppo 4.

GRUPPO 3

QUALIFICHE		VISTA				Percezione uditiva	Statura minima
		Acutezza visiva		Campo visivo	Senso cromatico		
N.O.	Denominazione	Grado	Correzioni ammesse				
1	Addetto gestione personale viaggiante	12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio che vede meno	Lenti sferiche di qualsiasi valore diottrico (purché la differenza fra le due lenti non sia superiore a 3D) e cilindriche, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata	normale	soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall'orecchio che sente meno	1,60
2	Addetto di stazione e gestione	»	»	»	»	»	1,55

GRUPPO 4

QUALIFICHE		VISTA				Percezione uditiva	Statura minima
		Acutezza visiva		Campo visivo	Senso cromatico		
N.O.	Denominazione	Grado	Correzioni ammesse				
1	Ispettore di movimento . .	12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio che vede meno	Lenti sferiche di qualsiasi valore diottrico (purché la differenza fra le due lenti non sia superiore a 3D), e cilindriche, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata	normale	soddisfacente	Voce di conversazione alla distanza di 8 m complessivamente o da un solo orecchio	—
2	Addetto gestione personale viaggiante	»	»	»	»	»	1,60
3	Coordinatore di stazione .	»	»	»	»	»	—
4	Capo stazione	»	»	»	»	»	—
5	Addetto operativo di movimento e gestione	»	»	»	»	»	—
6	Agente operativo di movimento e gestione	»	»	»	»	»	—
7	Coordinatore movimento e traffico	»	»	»	»	»	—
8	Verificatore	»	»	»	»	»	—

Gruppo 5

QUALIFICHE		VISTA				Percezione uditiva	Statura minima
		Acutezza visiva		Campo visivo	Senso cromatico		
N.O.	Denominazione	Grado	Correzioni ammesse				
1	Personale adibito a mansioni non interessanti l'esercizio	6/10 complessivamente o in un solo occhio	Lenti sferiche o cilindriche per eventuale astigmatismo di qualsiasi valore diottrico	—	soddisfacente	Voce di conversazione alla distanza di 1 m complessivamente o da un solo orecchio	—

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del D.P.R. n. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è il seguente:

«Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni».

Note alle premesse:

— Per il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 9 del D.P.R. n. 753/1980, vedasi nelle note alle premesse.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 753/1980, vedasi nelle note alle premesse

99G0149

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1998.

Nomina di un dirigente generale di livello «C» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1994, n. 692;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e in particolare la tabella *A* di cui all'art. 7, riguardante la determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto che il dott. Paolo Peluffo, nato a Savona il 26 maggio 1963, è in possesso dei requisiti per la nomina a dirigente generale, previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Considerato che esiste la necessaria vacanza nella dotazione organica dei dirigenti generali - livello di funzione C - del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il dott. Paolo Peluffo, nato a Savona il 26 maggio 1963, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, dirigente generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - livello di funzione «C», di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 28 aprile 1998, citato nelle premesse, con lo stipendio relativo alla qualifica, oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Con successivo provvedimento verrà definita la posizione in ruolo del medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 351

Paolo PELUFFO, nato a Savona, il 26 maggio 1963, residente a Roma, via Aureliana, 2. Coniugato, con tre figlie.

CURRICULUM VITAE

1982 - Maturità classica, liceo ginnasio «Gabriello Chiabrera» di Savona, 60/60.

1982 - Esame di Stato di ammissione alla Scuola normale superiore di Pisa, terzo classificato.

1982 - Inizia il corso ordinario di normalista sotto la guida del professore emerito Eugenio Garin.

1984 - Borse di studio IRI e FOR Montedison nei servizi di formazione del personale e attività editoriali.

1986 - Laurea *cum laude* in storia della filosofia presso l'Università degli studi di Pisa e diploma di normalista presso la Scuola normale superiore di Pisa, pubblicazione della tesi sulla metafisica cartesiana.

1986 - Inizia una collaborazione continuativa con la pagina culturale e poi con la pagina politica del quotidiano «Il Messaggero».

1987 - Assolve il servizio militare nell'Esercito, presso il Comando della regione militare centrale

1988 - Dopo una «stage» presso il servizio studi della Banca d'Italia, passa alla redazione economica de «Il Messaggero». Per conto del giornale viene inviato da questa data fino al 1993 in tutti i vertici monetari internazionali: Consigli europei, Consigli Ecofin, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Consigli monetari della CEE, Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, a livello di Ministri delle finanze e di Capi di Stato e di Governo. Tra gli altri il Consiglio di Maastricht e tutta il negoziato sulla moneta unica della Conferenza intergovernativa avviata dal Consiglio europeo di Roma.

1990 - Esame di Stato come giornalista professionista.

1992 - Inizia la collaborazione con il Ministro del tesoro, sen. Guido Carli per la scrittura di un volume di memorie «Cinquant'anni di vita italiana» per l'editore Laterza.

1993 - 6 maggio, nomina a capo dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e portavoce del Presidente del Consiglio, dott. Carlo Azeglio Ciampi. Assiste il Presidente del Consiglio in tutti i vertici internazionali, bilaterali e multilaterali, tra i quali i Consigli europei di Coopehagen e Bruxelles, il G7 di Tokio, l'iniziativa centroeuropea di Budapest. Istituisce presso la Presidenza del Consiglio un servizio di analisi della stampa internazionale. Riorganizza l'ufficio stampa della Presidenza istituendo il servizio del portavoce, e avviando un monitoraggio quotidiano della stampa locale (in collaborazione con le prefetture) e dell'informazione radiotelevisiva, italiana ed europea. Viene incaricato — insieme con il cons. amb. Visconti di Modrone — dell'organizzazione del vertice G7 di Napoli per gli aspetti della stampa che cura fino al maggio 1994.

1994 - 11 maggio, cessazione dall'incarico e nomina a vice capo redattore per i servizi economici de Il Messaggero. Dirige gli inserti di economia del quotidiano e in particolare realizza la rubrica «I nostri soldi» allegata al quotidiano del mercoledì.

1994 - Cultore della materia presso la cattedra di economia politica e monetaria (prof. Paolo Savona), presso la Luiss - Università Guido Carli, incarico rinnovato fino al 1996.

1994-1998 - Tiene corsi di *Politiche economiche pubbliche e gestione del debito pubblico* presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione, a Roma, Caserta ed Acireale, sia nell'ambito dei corsi di formazione per dirigenti dello Stato, sia nell'ambito del corso-concorso per il reclutamento di VIII livelli funzionali. Corsi di comunicazione pubblica, comunicazione economica relativi all'introduzione della moneta unica presso la Scuola superiore dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, nell'ambito del seminario di formazione sull'euro per i prefetti, e nell'ambito di corsi per funzionari.

1996 - cessa il rapporto di lavoro con «Il Messaggero».

Maggio 1996 - Viene nominato dal Ministro del tesoro e del bilancio, Carlo Azeglio Ciampi, portavoce del Ministro del tesoro e capo della segreteria tecnica del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Riorganizza l'ufficio stampa del Ministero trasformandolo in una struttura di servizio non solo dell'autorità di direzione politica, ma anche delle direzioni generali e poi dei dipartimenti, con rassegne stampa tematiche quotidiane sulle tre grandi aree di attività istituzionale del Ministero: bilancio e finanza pubblica, mercati finanziari e rapporti con l'Unione europea e i Paesi del G7, politiche di sviluppo e a sostegno del Mezzogiorno. Avvia un meccanismo di comunicazione incrociata con gli uffici stampa degli altri Paesi dell'Unione europea e del G7. Avvia rapporti diretti tra il Ministero del tesoro e le redazioni nazionali degli organi di stampa internazionali in funzione del progredire dell'integrazione monetaria, e del negoziato per l'ingresso nell'euro. Viene avviato altresì un dialogo strutturato con i mezzi di informazione, satellitari e televisivi, specifici dei mercati finanziari (Reuters, Bloomberg, Market News) avviando una gestione attiva nella diffusione dei dati sull'economia italiana e sulla finanza pubblica italiana. Viene stabilito un calendario della diffusione dei dati mensili del fabbisogno dello Stato per evitare asimmetrie informative.

1996 - Viene nominato componente del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio.

1996 - Viene nominato dal Ministro del tesoro — su proposta del presidente del Comitato euro, on. Roberto Pinza — responsabile della comunicazione del comitato strategico per l'introduzione dell'euro. È il direttore della campagna di comunicazione sull'euro del Governo italiano e dell'Unione europea nell'ambito del programma comunitario di formazione del cittadino europeo Prince. Imposta e coordina — in collaborazione con la DGII e la DGX della Commissione europea e la Presidenza del Parlamento europeo — tutte le iniziative di comunicazione sull'introduzione dell'euro. Partecipa alle riunioni presso le istituzioni comunitarie dei direttori della comunicazione dei Ministeri delle finanze in materia di Unione economica e

monetaria. Redige le linee guida per la comunicazione sull'euro, anche relativamente ai comitati euro provinciali. Gestisce — in collaborazione con Commissione europea e Parlamento europeo — i contenuti informativi e creativi della convenzione tra Ministero e RAI sulla moneta unica. Cura l'informazione alle istituzioni europee e ai Governi dell'Unione sui dati economici italiani relativi all'adempimento del Trattato.

1997 - Responsabile attività editoriali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: realizza con il Poligrafico dello Stato la pubblicazione — in una nuova veste editoriale — dei documenti ufficiali del Ministero del tesoro e del bilancio: DPEF, relazione previsionale e programmatica, piano di convergenza e altri. Realizza il sito Internet del Ministero www.tesoro.it

1997 - Imprenditorialità giovanile S.p.a. consigliere di amministrazione in rappresentanza dell'azionista Tesoro.

1998 - Professore a contratto presso l'Università statale di Milano - Istituto di economia politica - Corso «Temi e problemi di politica monetaria in Italia: verso la convergenza europea» (Dipartimento del prof. Luigi Porta).

Aprile 1998 - viene nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — su proposta del capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, dott. Fabrizio Barca — membro del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Dipartimento stesso con l'incarico di impostare analisi dei fabbisogni soggettivi e dell'opinione pubblica nelle aree depresse in relazione ai programmi di investimento del Ministero e di tracciare le linee guida ed avviare un piano di informazione istituzionale al servizio del programma di fondi europei.

Pubblicazioni scientifiche principali

Laplace, *Saggio sulle probabilità,* a cura di Paolo Peluffo, Theoria 1988.

Guido Carli, in collaborazione con Paolo Peluffo, *Cinquant'anni di vita italiana*, Laterza 1993, ristampato presso Mondadori nel 1994, ristampato in edizione economica presso Laterza nel 1995.

Guido Carli, a cura di Paolo Peluffo, *Le due anime di Faust. Scritti di economia e politica*, Laterza 1995; è una raccolta di testi inediti con commento storico-economico.

Dialogo tra un professore e la Banca d'Italia; Modigliani, Carli e Baffi, a cura di Paolo Peluffo e Guido M. Rey, Vallecchi, 1995; si tratta dei verbali degli incontri avvenuti presso la Banca d'Italia nel biennio 1967-1968 tra i vertici dell'istituto è il professor Franco Modigliani del MIT per la realizzazione del modello econometrico dell'economia italiana; il volume presenta un commentario storico economico.

Paolo Peluffo, *La presenza dello Stato nell'economia,* in ISCOA, saggi per il cinquantenario della Repubblica italiana, 1996.

A cura di Paolo Peluffo, *storia del Mediocredito centrale*, 1997, Laterza (collana Storia delle banche in Italia promossa dall'ABI, affidata a un comitato scientifico composto da Tancredi Bianchi, Pierluigi Ciocca, Marco Onado, Gianni Toniolo).

Franco Modigliani a cura di Paolo Peluffo, *Avventure di un economista. La mia storia, le mie idee, la nostra epoca*, Laterza, volume in corso di stampa, pubblicazione prevista per il gennaio 1999. Si tratta dell'autobiografia teorica del premio Nobel per l'economia.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a cura del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, *Cento idee per lo sviluppo. Schede di programma 2000-2006*, sezione VI, «Analisi e proposte», di Paolo Peluffo, *Dare un nome alle cose*, contributo per la realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale al servizio dei fondi strutturali; dicembre 1998.

99A2761

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 19 febbraio 1999.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997 e 2 novembre 1998, con i quali il dott. Stefano Landi e nominato capo del Dipartimento del turismo e successivamente confermato nell'incarico;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 30 dicembre 1988, recante individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1989, recante, approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio;

Visti i decreti 21 maggio 1990 e 18 dicembre 1991, di rettifica al citato decreto ministeriale 14 dicembre 1989;

Visto il decreto 25 ottobre 1991, recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turisiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio;

Considerato che con sentenza n. 1694/1994 del TAR Lazio, confermata dalla sentenza n. 433/1996, del Consiglio di Stato, il decreto ministeriale 14 dicembre 1989 è stato annullato su ricorso della società Albergo S. Chiara a suo tempo esclusa dal finanziamento e di seguito chiamata parte attrice;

Ritenuto di doversi conformare al giudicato formatosi sulle anzidette pronunce;

Considerato che a tal fine è stata rinnovata la procedura di valutazione per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 556/1988, nominando, con decreto 6 novembre 1996, la commissione tecnica ex art. 2 della legge n. 556/1988, per l'esame delle iniziative presentate;

Visto il verbale n. 6 con il quale la commissione tecnica, avendo espletato le procedure di valutazione, ha rassegnato la graduatoria finale delle iniziative prese in esame tra le quali figura anche il progetto della parte attrice;

Considerato che dalla graduatoria risultano valutati positivamente tutti i progetti di cui al decreto 14 dicembre 1989, oltre a quello presentato dalla parte attrice;

Ritenuto di dover recepire la riferita graduatoria formulando, ai fini del prescritto parere della conferenza Stato-regioni, una proposta di approvazione delle strutture turistiche, ricettive e tecnologiche nella regione Lazio;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 21 gennaio 1999;

Vista la sentenza n. 3196/1998 del TAR Lazio relativa al giudizio di ottemperanza sul giudicato;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi e che il contributo da erogare alla parte attrice debba rapportarsi anche alla percentuale applicata alle altre iniziative già finanziate;

Considerato, in particolare, quanto sancito nella sentenza relativa all'esecuzione del giudicato, in merito al reperimento degli strumenti finanziari utili a soddisfare le ragioni della parte attrice;

Ritenuto, quindi, che debbano essere confermati gli importi di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1989 relativamente ai contributi assegnati;

Considerato che la disponibilità finanziaria per il soddisfacimento delle pretese della parte attrice si determina a seguito di revoche, decadenze, rideterminazioni di contributi e definizione di iniziative con difficoltà di realizzazione di cui al decreto anzidetto, effettuate o da effettuarsi da parte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 14 dicembre 1989, recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio, è annullato.

Art. 2.

Sono confermati i decreti 21 maggio 1990, 25 ottobre 1991 e 18 dicembre 1991 di cui alle premesse.

Art. 3.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Lazio di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi gli effetti di cui ai provvedimenti citati in calce all'elenco medesimo.

Art. 4.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 3 ove i contributi non risultino già corrisposti, anche se in misura ridotta a seguito di accertamenti effettuati dalla regione Lazio.

Art. 5.

I contributi di cui all'art. 4, ove non risultino già corrisposti, saranno erogati secondo le modalità previste nelle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi, ove non già stipulate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 febbraio 1999

Il capo del Dipartimento: LANDI

ALLEGATO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo (Lire milioni)	Contributo conto capitale (Lire milioni)	Contributo conto interessi (annuo) (Lire milioni)
Roma	Albergo Nazionale	Albergo Nazionale S.p.a.	2.320	560	29,4
Roma	Ristr. Ammod. Hotel Raphael	Raphael S.r.l.	3.662	884	46,4
Roma	Htl Holiday Inn S. Peter	Htl Invest Ital. S.p.a.	3.045	735	38,6
Roma	Hotel della Pisana	Imairi S.p.a.	12.000	2.898	152,1
Roma	Htl Atlante Star adeg. ammod.	Htl Atlante Star S.r.l.	2.670	645	33,8
Roma	Ristr. Alb. Mediterraneo etc.	Az. Alb. Bettoja S.p.a.	3.592	867	45,5
Roma	Hotel Plaza (limitatamente alla seg. opera: lavori edili)	UN.E.A.L. S.r.l.	8.816	2.129	111,8
Montecompatri	Adeg. Alb Le Terrazze	Free Tour 2000 S.r.l.	2.548	615	32,3
Roma	Jolly Hotel Vittorio Veneto	Italjolly S.p.a.	2.343	566	29,7
Roma	Ecoroma (sist. Inform. tur. alb).	Assoc. Impr. Eurodata S.p.a. - Isi S.p.a. - Nuova ETG S.p.a.	11.823	2.855	149,9
Roma	Roscioli Hotels (limitatamente alla seg. opera: Hotel Universo)	Roscioli Hotels S.C. a r.l. Roscioli e Pallavicini S.r.l.	2.647	639	33,6
Roma	Manut. ord. Modif. Immob. ric.	La Borghesiana S.r.l.	4.200	1.014	53,3
Marino	Ristr. Albergo sala congressi	Pincer S.r.l.	4.585	1.107	58,1
Roma	Hotel Sistina	Ottaviani Hotels S.p.a.	2.672	645	33,8
Roma	Ristr. Alb. S. Chiara	Alb. S. Chiara S.r.l.	7.961	1.923	100,9
Roma	Nuovo albergo in Roma	S.I.R.A.P. S.p.a.	12.000	2.898	152,1
Roma	Roma Hotel	Ingg. Nati Costruzioni S.r.l.	4.620	1.116	58,6
Tivoli	Rest. bonif. albergo Sirene	Soc. Imm. Tiburtina S.n.c.	1.762	426	22,3

Si conferma il decreto 13 agosto 1990 di revoca dei contributi per «Nuovo alb. in Roma».
Si conferma il decreto 30 luglio 1993 di revoca dei contributi per «Hotel Sistina».
Si conferma il decreto 21 gennaio 1991 di revoca dei contributi per «Rest. bonif. Alb. Sirene».
Si conferma il decreto 20 marzo 1997 di annullamento della revoca dei contributi per «Roma Hotel».

99A2733

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 216/99/Segr. in data 10 febbraio 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo nella giornata dell'8 marzo 1999 con conseguente chiusura dello sportello causa lavori di adeguamento del sistema informatico;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo nel giorno 8 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 marzo 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A2737

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 marzo 1999.

Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni di crediti che la Sace è autorizzata a concludere per l'anno finanziario 1999, in attuazione dei commi 31 e 32 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 227/1977 con i quali è stata istituita la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - Sace, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale e di gestione ed è stata autorizzata ad assumere in assicurazione ed in riassicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 227/1977 con il quale alla Sace è stato attribuito un fondo di dotazione di 20 miliardi di lire successivamente incrementato con appositi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato disposti con legge finanziaria;

Considerato che il suddetto fondo di dotazione può essere utilizzato per far fronte, oltre che alle spese di gestione anche al pagamento degli indennizzi connessi all'attività assicurativa e/o riassicurativa;

Visto l'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente integrato dal ventunesimo comma dell'art. 15 della legge n. 67/1988, con il quale è stato istituito un Fondo rotativo, alimentato con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, i cui mezzi finanziari sono utilizzabili dalla Sace a fronte di indennizzi pagati e recuperabili nell'ambito di accordi intergovernativi di ristrutturazione del debito del Paese estero interessato e vengono rimborsati al Fondo stesso in base ai pagamenti effettuati da detto Paese estero in adempimento dei citati accordi intergovernativi di ristrutturazione;

Visto l'art. 8, secondo comma della legge n. 227/1977 sopra richiamata, come integrato dall'art. 2, comma 33 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che alla lettera *g-ter* attribuisce al Comitato di gestione della Sace la facoltà di deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

Vista la citata legge n. 662/1996 che all'art. 2, comma 31, autorizza la Sace, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto,

a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;

Visto altresì il comma 32 dell'art. 2 della sopra richiamata legge n. 662/1996 il quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui al citato comma 31, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla Sace, va versato all'entrata del bilancio dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno finanziario 1999, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui sopra;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Decreta:

1. La Sace è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi di valore nominale.

2. Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla Sace, è versato al bilancio, stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n. 3245: «Versamento dei ricavi netti delle operazioni di transazione o cessione di crediti, ecc.» per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2762

DECRETO 26 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo, in Lugo.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono ste emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo, con sede in Lugo;

Vista la delibera del 21 ottobre 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4 (primo e secondo comma), 6 (quarto e sesto comma), 7 (primo comma), 8 (primo comma), 12 (ottavo comma) e 17 (secondo, terzo e quinto comma) dello statuto, nonché l'inserimento dell'art. 25 (Norme transitorie) nello statuto medesimo;

Considerata l'opportunità che, a seguito dell'emanazione della legge del 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, le modifiche degli articoli 4 (primo e secondo comma), 6 (sesto comma), 12 (ottavo comma) e 17 (quinto comma), e l'inserimento dell'art. 25 (Norme transitorie) siano riproposte una volta completata l'evoluzione della normativa in corso;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6 (quarto comma), 7 (primo comma), 8 (decimo comma) e 17 (secondo e terzo comma) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo, con sede in Lugo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 6.

Soci: requisiti, incompatibilità, decadenza, dimissioni

(Omissis).

Comma 4.

Ciascun socio, accettando la nomina, deve sottoscrivere una quota di associazione di L. 100.000, il cui importo andrà ad incrementare il patrimonio della Fondazione, a' sensi dell'art. 3 del presente statuto. *Detta quota non è ulteriormente dovuta in caso di successiva eventuale conferma.*

(Omissis).

Art. 7.

Nomina soci

Comma 1.

La qualità di socio si acquista:

a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto della quota complessiva di n. 97 soci assembleari, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da

almeno 1/3 dei soci di nomina dell'assemblea e comunicata al presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a partire dal 1° marzo ed entro il 30 aprile di ogni anno, *previo accertamento dei requisiti previsti dal presente statuto.* Per ciascuna assemblea .... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 8.

Assemblea dei soci: poteri

Comma 1.

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla nomina dei soci di sua competenza;

sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla nomina dei revisori di sua competenza;

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno 1/3 dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

sulla misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.

(Omissis).

Art. 17.

Collegio dei revisori

(Omissis).

Comma 2.

Esso è presieduto dal membro iscritto nel *registro dei revisori contabili,* ovvero, nel caso in cui tale qualifica sia posseduta da più di un membro, da quello più anziano di carica fra quelli iscritti nel *registro dei revisori contabili* ovvero, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Comma 3.

Essi sono nominati, due dall'assemblea dei soci ed uno dalla provincia di Ravenna; di essi almeno uno dovrà essere scelto fra gli iscritti al *registro dei revisori contabili.*

(Omissis).

99A2734

DECRETO 26 marzo 1999.

Modifiche apportate allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Vista la delibera del 30 settembre 1998, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, e degli articoli 5 e 8 dello statuto;

Considerata l'opportunità che, a seguito dell'emanazione della legge del 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, le modifiche del l'art. 4, commi 1, 3, 4, e degli articoli 5 e 8 siano riproposte una volta completata l'evoluzione della normativa in corso;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata al comma 2 dell'art. 4 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Una quota pari almeno al 10% dei dividendi derivanti dalla partecipazione della società conferitaria, al lordo delle spese di funzionamento, è accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società di cui al primo comma dell'art. 3, nonché al mantenimento della sostanziale integrità del capitale dell'ente. La riserva può essere investita in titoli delle società stesse e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

99A2736

DECRETO 26 marzo 1999.

Modifiche apportate allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova, in Genova.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Vista la delibera dell'11 gennaio 1999, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 20, primo e secondo comma, dello statuto;

Considerato che il secondo comma dell'art. 20 non è conforme a quanto previsto dall'art. 3 della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 sull'impiego dei proventi derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica del primo comma dell'art. 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 20.

1. Una quota pari almeno al *venti* per cento dei proventi derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione nella Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della banca medesima. A tale riserva restano acquisiti gli interessi maturati tempo per tempo sulla stessa. La riserva può essere investita esclusivamente in titoli della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e/o in prestiti subordinati in conto futuri aumenti di capitale della Banca Carige S.p.a. medesima.

(Omissis).

99A2735

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Simbruvina», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Simbruvina», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Capparella, in data 11 agosto 1954, repertorio n. 6854, registro società n. 2867/54, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 5343/047777.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2738

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Guglielmo Ceroni», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Guglielmo Ceroni», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli, in data 22 novembre 1963, repertorio n. 29624, registro società n. 94/64, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 5008/82153.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2739

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Valrau 58», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Valrau 58», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Romualdo Manoni, in data 4 febbraio 1959, repertorio n. 184719, registro società n. 517, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 4274/64312.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2740

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cristoforo II», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Cristoforo II», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli, in data 8 febbraio 1964, repertorio n. 20371, registro società n. 1276, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 4252/84641.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2741

DECRETO 9 marzo 1999.

Modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in occasione degli eventi alluvionali che hanno colpito il comune di Crotone nell'ottobre 1996.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 1996, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpita dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 1996 concernente primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 sul territorio della città di Crotone;

Vista l'ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, concernente integrazioni all'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996, che prevede che nel comune di Crotone, colpito in modo particolare dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni è sospeso a decorrere dal 14 ottobre 1996 e fino al 14 ottobre 1997, e che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri;

Vista l'ordinanza n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, che prevede che il termine di scadenza del predetto beneficio è prorogato al 31 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997 che prevede che il termine del predetto beneficio è prorogato al 31 marzo 1998;

Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998 che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 2, comma 1, prevede che per i soggetti residenti o aventi sede operativa nel comune di Crotone le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, non sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni decorre dal 1° febbraio 1999;

Considerato che il predetto comma 1, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 2779 stabilisce che il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni avviene, per i soggetti predetti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998;

Ritenuto di stabilire il recupero dei contributi sospesi in un congruo lasso di tempo per evitare che la ripresa della riscossione comporti disagi per le categorie produttive con ripercussioni sul piano occupazionale;

Considerata la durata del periodo di sospensione ai fini della determinazione del numero delle rate occorrenti per il recupero;

Decreta:

Il recupero delle somme dovute, relative ai contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non versate per effetto delle sospensioni previste dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile dal 14 ottobre 1996, al 31 marzo 1998, avviene, per i soggetti residenti nel comune di Crotone, di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, senza corresponsione di sanzioni, interessi od altri oneri aggiuntivi in cinquanta rate mensili di pari importo a partire dal 1° febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

99A2745

DECRETO 16 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Italica Gens», in Roma.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Italica Gens», con sede in Roma, costituita per rogito notaio L. Colosso, in data 22 febbraio 1954, repertorio n. 31684, registro società n. 860, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 10132/44798.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2742

DECRETO 16 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Rosa», in Genzano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «La Rosa», con sede in Genzano (Roma), costituita per rogito notaio Jannitti Piromallo Rodolfo, in data 5 ottobre 1984, repertorio n. 21269, registro società n. 4600, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 28531/207760.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2743

DECRETO 16 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa Progetto», in Ciampino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Casa Progetto», con sede in Ciampino (Roma), costituita per rogito notaio M. Santarcangelo, in data 30 marzo 1990, repertorio n. 8200, registro società n. 9489, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 31991/248671.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2744

DECRETO 16 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Toferno», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Toferno», con sede in Roma, costituita per rogito notaio G. Pelloni, in data 24 ottobre 1973, repertorio n. 17842, registro società n. 2077/74, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22134/131521.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2746

DECRETO 16 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sisto», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Sisto», con sede in Roma, costituita per rogito notaio G. C. Gamberale, in data 15 novembre 1984, repertorio n. 21147, registro società n. 8592/84, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28578/208436.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2747

DECRETO 24 marzo 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 22 dicembre 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) «Agricola Torre Fiume», in Passignano - B.U.S.C. n. 1070/127417/3-17, costituita con rogito notaio dott. Giuseppe Ventura in data 23 agosto 1973, repertorio n. 15977, registro società n. 4797;

2) «Cosmos», in Giano dell'Umbria - B.U.S.C. n. 2602/279380/2-21, costituita con rogito notaio dott. Filippo Brufani in data 17 maggio 1997, repertorio n. 893, registro società n. 171481/97;

3) «Per la ricostruzione della frazione di Avendita», in Cascia - B.U.S.C. n. 1803/190848/2-20, costituita con rogito notaio dott. Ruggero Imbrellone in data 17 gennaio 1982, repertorio n. 1325, registro società n. 951.

Perugia, 24 marzo 1999

Il direttore: DE VECCHI

99A2748

DECRETO 29 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Marina», in Condofuri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Marina» a r.l., con sede in Condofuri, costituita per rogito notaio Maurizio Ersoch, in data 23 giugno 1974, repertorio n. 10, registro società n. 50/74, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 29 marzo 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A2749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1998.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999. (Deliberazione n. 167/98).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 1998;

Vista:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la delibera 4 dicembre 1996, n. 03/96, con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

la delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, con cui l'Autorità ha approvato modifiche del proprio regolamento di contabilità, assumendo come riferimento per l'esercizio finanziario il periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno;

la delibera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorità ha modificato i termini di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e ha istituito un nuovo capitolo di spesa denominato fondo compensazione entrate;

Delibera:

Di approvare il bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 come risulta dal documento allegato alla presente delibera (Allegato *A*) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al presidente affinché il bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 29 dicembre 1998

Il presidente: RANCI

ALLEGATO A

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1999

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione esercizio 1999
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1998	**12.600.000.000**
I			**ENTRATE CORRENTI**	
	I		**Vendita di beni e servizi**	-
			Totale categoria I	-
	II		**Trasferimenti**	
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	-
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	**31.910.603.724**
			Totale categoria II	**31.910.603.724**
	III		**Redditi patrimoniali**	
		102	Interessi attivi	**250.000.000**
			Totale categoria III	**250.000.000**
	IV		**Entrate diverse**	
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	**50.000.000**
			Totale categoria IV	**50.000.000**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	**32.210.603.724**
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	-
			Totale categoria V	-
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	-
			Totale categoria VI	-
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	
	VII		**Partite di giro e contabilità speciali**	
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	**200.000.000**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione esercizio 1999
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	4.600.000.000
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	50.000.000
			Totale categoria VII	4.850.000.000
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	4.850.000.000
			TOTALE GENERALE	49.660.603.724

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1999

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione esercizio 1999
I			**SPESE CORRENTI**	
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**	
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.450.000.000
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	450.000.000
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	300.000.000
			Totale categoria I	2.200.000.000
	II		**Personale in attività di servizio**	
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	9.000.000.000
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	3.650.000.000
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300.000.000
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	850.000.000
			Totale categoria II	13.800.000.000
	III		**Personale in quiescenza**	
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	650.000.000
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	-
			Totale categoria III	650.000.000
	IV		**Acquisto di beni e servizi**	
		130	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	1.200.000.000
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	1.100.000.000
		132	Canoni di locazione.	2.300.000.000
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	850.000.000
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	350.000.000
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	400.000.000

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione esercizio 1999
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	100.000.000
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	300.000.000
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	1.050.000.000
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	500.000.000
		140	Spese casuali.	10.000.000
		141	Spese di rappresentanza.	200.000.000
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	400.000.000
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	250.000.000
		144	Vigilanza locali.	350.000.000
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	150.000.000
		146	Premi di assicurazione diversi.	200.000.000
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	2.000.000.000
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	50.000.000
		149	Spese bancarie	30.000.000
			Totale categoria IV	11.790.000.000
	V		**Trasferimenti**	-
			Totale categoria V	-
	VI		**Somme non attribuibili**	
		160	Fondo di riserva	1.620.603.724
		161	Fondo compensazione entrate	12.600.000.000
			Totale categoria VI	14.220.603.724
			TOTALE SPESE CORRENTI	42.660.603.724
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**	
	VII		**Costituzione di fondi**	
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	-
			Totale categoria VII	-

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione esercizio 1999
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**	
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	**1.750.000.000**
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	**400.000.000**
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità Spese per opere di ripristino e trasformazione.	**-**
			Totale categoria VIII	**2.150.000.000**
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.150.000.000**
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**	
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**	
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	**200.000.000**
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	**4.600.000.000**
		192	Anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	**50.000.000**
			Totale categoria IX	**4.850.000.000**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**4.850.000.000**
			TOTALE GENERALE	**49.660.603.724**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1999

QUADRO RIASSUNTIVO

Denominazione	Previsione esercizio 1999
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1998	12.600.000.000
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
Categoria I - Vendita di beni e servizi	-
Categoria II - Trasferimenti	31.910.603.724
Categoria III - Redditi patrimoniali	250.000.000
Categoria IV - Entrate diverse	50.000.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	32.210.603.724
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	4.850.000.000
TOTALE ENTRATE	49.660.603.724

Denominazione	Previsione esercizio 1999
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	2.200.000.000
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	13.800.000.000
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	650.000.000
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.790.000.000
Categoria V - Trasferimenti	-
Categoria Vi - Somme non attribuibili	14.220.603.724
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	42.660.603.724
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.150.000.000
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	4.850.000.000
TOTALE SPESE	49.660.603.724

99A2750

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1999.

Istituzione del corso di diploma universitario in biologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la tabella XXV-*bis,* approvata con decreto ministeriale del 17 maggio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dagli organi accademici: consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Varese del 17 aprile 1997, 17 settembre 1998 e 14 gennaio 1999, senato accademico del 1º febbraio 1999 e consiglio di amministrazione del 4 febbraio 1999;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento per la regione Lombardia nella seduta dell'11 giugno 1998;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del corso

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Varese dell'Università degli studi dell'Insubria è istituito il corso di diploma universitario in biologia. Tale corso ha lo scopo di fornire una conoscenza adeguata di metodi e contenuti culturali e scientifici per la formazione di esperti in attività operative ed applicative, in relazione all'utilizzo di tecnologie tradizionali ed emergenti nel settore biologico.

Il corso di diploma è ad indirizzo farmacologico-tossicologico, ed ha lo scopo di preparare tecnici di alta qualificazione in rapporto a problemi di diagnostica e di laboratorio nel settore biomedico (ospedaliero), e ad analisi di qualità per l'industria chimico-farmaceutica.

Il diplomato in biologia (indirizzo farmacologico-tossicologico) potrà operare nei settori testè indicati.

La durata del corso è fissata in tre anni; al termine degli studi si consegue il titolo di «diplomato in biologia» e l'indirizzo farmacologico-tossicologico verrà indicato nel certificato di diploma.

Art. 2.

Iscrizione

L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà competente, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in biologia è riconosciuto affine al corso di laurea in scienze biologiche.

Nell'ambito di tale corso il consiglio di corso di laurea riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, qualora venisse avanzata richiesta di trasferimento o di iscrizione. Saranno previsti colloqui integrativi su argomenti specifici, ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità; verrà anche determinata l'equivalenza di moduli specifici tra il corso di diploma e il corso di laurea. il consiglio di corso di laurea in scienze biologiche, sulla base di queste analisi, determinerà l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 4.

Articolazione del corso di studi

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.200 ore, divise in 30 unità didattiche di 40 ore, e non più di 16 esami. Le 30 unità didattiche comprendono corsi monografici, esercitazioni teoriche e di laboratorio; a queste possono essere aggiunti seminari e attività pratiche svolte presso laboratori e centri esterni, secondo quanto previsto dal punto 7 della tabella XXV-*bis* del decreto ministeriale 17 maggio 1996.

Art. 5.

Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle seguenti aree disciplinari: area matematica (2 unità didattiche); area fisica (2 unità didattiche); area chimica (3 unità didattiche); area biologica (23 unità didattiche, di cui 7 di carattere generale e 16 destinate all'indirizzo specifico in farmacologia e tossicologia).

Art. 6.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con le modalità stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 7.

Regolamento del corso di diploma

Il consiglio del corso di diploma determinerà, con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico d'ateneo, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dalle leggi vigenti.

Nel manifesto degli studi saranno individuati i corsi ufficiali di insegnamento con la relativa collocazione nei successivi periodi didattici; le propedeuticità; le prove di valutazione; i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo; le modalità dell'esame finale di diploma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 25 marzo 1999

Il rettore: DIONIGI

99A2751

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 12 marzo 1999, n. **7**.

Aiuto alla produzione dell'olio di oliva. Accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo - campagna 1996-97.

All'UNAPROL

Alla CNO

All'AIPO

All'UNASCO

All'UNAPOL

All'ASO

Alla LAPOAM

All'APOC

All'APO

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio materie grasse

All'AGECONTROL

Alla divisione XIX

L'A.I.M.A. effettuerà l'accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo anche per la campagna 1996-97, secondo le modalità già disposte per la campagna 1994-95 con la delibera commissariale del 27 dicembre 1995 e precisate con la circolare n. 442 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1996) e per la campagna 1995-96 con la circolare n. 5 del 30 aprile 1997.

Si specifica tuttavia che ai fini dell'effettuazione dell'incontro i produttori potranno incaricare un loro rappresentante munito di apposita delega sottoscritta nonché del documento in originale del delegante. I tecnici incaricati dallo schedario devono procedere all'archiviazione, nel fascicolo aziendale, della fotocopia del documento del produttore unitamente alla delega.

Si rappresenta inoltre che, per quanto riguarda le particelle non valide per la campagna in corso di accertamento (inserite, variate, frazionate, ecc.) si procede alla verifica attraverso l'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale, ma non con la verifica di campo in contraddittorio. Le particelle dichiarate come uso civico (quota di possesso 999) partecipano al calcolo degli esiti aziendali solo qualora il numero di piante rilevate dallo schedario è inferiore al numero di piante dichiarate dal singolo produttore.

Il direttore generale reggente: LAZZERESCHI

99A2752

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.594.911.805		
Gestione di bilancio	Entrate finali	613.898.891.517.010		— 75.337.038.514.779
	Spese finali		689.235.930.031.789	
	Rimborso di prestiti		326.716.319.398.580	
	Accensione di prestiti	421.272.211.704.112		
	TOTALE	1.035.171.103.221.120	1.015.952.249.430.370	19.218.853.790.753
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	4.586.797.768.158.860	4.891.946.720.246.350	— 305.148.952.087.484
	Crediti di tesoreria (*a*)	2.331.612.645.005.110	2.045.985.747.889.100	285.626.897.116.012
	TOTALE	6.918.410.413.163.970	6.937.932.468.135.440	— 19.522.054.971.472
Decreti ministeriali di scarico			742.898.881	
	TOTALE COMPLESSIVO	7.953.919.111.296.900	7.953.885.460.464.690	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1998			33.650.832.205	
	TOTALE A PAREGGIO	7.953.919.111.296.900	7.953.919.111.296.900	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 31 dicembre 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.594.911.805	33.650.832.205	— 303.944.079.600
Crediti di tesoreria	939.458.269.465.683	653.831.372.349.671	— 285.626.897.116.012
TOTALE	939.795.864.377.488	653.865.023.181.876	— 285.930.841.195.612
Debiti di tesoreria	1.232.916.924.993.276	927.767.972.905.793	— 305.148.952.087.477
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 293.121.060.615.788	— 273.902.949.723.917	— 19.218.110.891.871

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.569.453.

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**548.922.369.766.429**				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**40.055.169.900.875**				
ENTRATE CORRENTI .	**588.977.539.667.304**	TITOLO I — **Spese correnti**	**607.340.190.800.592**	Risparmio pubblico	— 18.362.651.133.288
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**24.921.351.849.706**	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**81.895.739.231.197**		
ENTRATE FINALI ...	**613.898.891.517.010**	**SPESE FINALI** ...	**689.235.930.031.789**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 75.337.038.514.779
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**326.716.319.398.580**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**421.272.211.704.112**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**1.035.171.103.221.120**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**1.015.952.249.430.370**	Saldo di esecuzione del bilancio	19.218.853.790.753

99A2777

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 aprile 1999

Dollaro USA	1,0778
Yen giapponese	130,75
Dracma greca	323,70
Corona danese	7,4323
Corona svedese	8,9440
Sterlina	0,67240
Corona norvegese	8,4120
Corona ceca	38,036
Lira cipriota	0,58043
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,33
Zloty polacco	4,2918
Tallero sloveno	190,9803
Franco svizzero	1,5968
Dollaro canadese	1,6202
Dollaro australiano	1,7162
Dollaro neozelandese	2,0212
Rand sudafricano	6,6716

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2804

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bagno di Romagna

Con decreto interministeriale n. TC/603 del 31 luglio 1998 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno - ex alveo, ubicato sulla sponda destra del torrente Rio, della superficie di mq 163, distinto in catasto del comune di Bagno di Romagna (Forlì) al foglio n. 119, particella n. 554 di mq 60, foglio n. 96 particella n. 701 di mq 75, particella n. 702 di mq 27, particella n. 703 di mq 1.

99A2754

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Termoli

Con decreto n. 731 in data 22 marzo 1999 del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Termoli della superfice di mq 80, censito nel catasto del comune di Campobasso al foglio n. 32, particella n. 104, partita n. 389.

99A2753

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Kristal» a r.l., in Trento

Con deliberazione n. 377 del 26 marzo 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Kristal» a r.l., con sede in Trento, via Degasperi, 35, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Pasquale Mazza con studio in Trento, via Grazioli, 27.

99A2755

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77